

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.6700 DI RACCOLTA
STATUTO DEL CONSORZIO RICCIONE TURISMO

* * *

TITOLO I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato "**CONSORZIO RICCIONE TURISMO**".

Il consorzio è costituito tra le imprese individuali o collettive, anche enti privati operanti nel settore del turismo ed esercenti la loro attività nel comune di Riccione e nella Provincia di Rimini

I consorziati non possono essere meno di cinque e nessuno può avere una quota superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONSORZIO

Il consorzio, al fine di agevolare e sviluppare l'attività economica degli operatori, ha come oggetto:

- a) promuovere tutte le iniziative tendenti a valorizzare il turismo di Riccione e dei territori circostanti nell'ambito del territorio Europeo e mondiale. Detta valorizzazione va intesa con riferimento alle sue componenti sociali, sportive, eno-gastronomiche, congressuali, culturali ed economiche, con particolare riguardo alle attività commerciali, ristorative, balneari e turistico-ricettive e del divertimento;
- b) porre in essere convenzioni con consorzi, istituti bancari, enti pubblici e privati, fornitori ed ogni altro operatore economico al fine di garantire ai consorziati condizioni vantaggiose per le loro attività commerciali e professionali;
- c) gestire servizi in comune diretti ad agevolare le attività dei consorziati nei confronti dei consumatori e dei turisti;
- d) tenere incontri di studio, nominare commissioni tecniche, indire riunioni degli operatori interessati per dibattere tutti i problemi connessi alla vita economica e sociale comunale, provinciale e regionale;
- e) creare dei circoli di qualità e quant'altro ritenuto utile al fine di favorire l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti dai consorziati.
- f) la progettazione e la realizzazione di iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie, partecipazione a manifestazioni turistiche all'interno degli enti fiera sia in Italia che all'estero, nonché l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi attività promozionale in collaborazione con gli enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni, il tutto nell'intento di valorizzare e diffondere la conoscenza e l'incentivazione qualitativa delle imprese turistico-ricettive e commerciali facenti parte del Consorzio.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà:

- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie ed utili;
- espletare funzioni di intermediazione ed assistenza alle imprese consorziate nel compimento di operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, inerenti o connesse all'attività di impresa;
- compiere attività commerciale, di promozione, e pubblicizzazione in qualsiasi modo e tempo delle imprese aderenti al consorzio, anche attraverso la creazione di un club di prodotto.

Il consorzio potrà inoltre assumere partecipazioni od interessenze in altre società, imprese o consorzi ed altre organizzazioni, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o semplicemente utili per il conseguimento dello scopo consortile.

Il Consorzio potrà svolgere attività esterna e dotarsi delle strutture a questo necessarie.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Riccione, Via Monte Rosa n.11

La sede non potrà trasferirsi altrove se non con delibera approvata dall'Assemblea dei Consorziati.

Art. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

I Consorziati

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I soggetti che intendono entrare a far parte del consorzio devono presentare la domanda di ammissione per iscritto al Consiglio Direttivo, specificando la natura individuale o sociale dell'impresa, la sede della stessa nonché l'eventuale deliberazione societaria che autorizza tale richiesta e la qualità (legale rappresentante, procuratore, rappresentate o socio, ecc.) della persona che sottoscrive la domanda e l'attività esercitata dalla stessa. Gli aspiranti Consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza del contenuto dello statuto in vigore al momento della domanda, nonché dell'eventuale regolamento interno e dovranno impegnarsi a rispettarli ed eseguirli integralmente. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo non abbia dato alcuna formale risposta, la domanda si intende accolta (silenzio-assenso).

In caso di cessione dell'attività a qualsiasi titolo non si trasferisce automaticamente anche la qualità di consorziato; l'acquirente dell'attività ceduta dovrà presentare al Consorzio una sua autonoma domanda di ammissione, per la quale

valgono le procedure di cui sopra; in caso di accoglimento, il nuovo soggetto non sarà tenuto al versamento della quota di ammissione, valendo per egli, quella già versata dal cedente.

In caso di morte del consorziato, l'erede che succede nella titolarità e nell'effettivo esercizio dell'impresa subentra nel Consorzio; a tal fine l'erede sarà tenuto ad effettuare entro tre mesi dall'immissione in possesso dell'azienda la comunicazione al consorzio dell'avvenuta successione.

In caso di cessazione dell'attività dell'impresa si perde la qualità di consorziato.

L'adesione al consorzio comporta il versamento della quota di ammissione una tantum così come meglio determinata all'art. 8 del presente statuto.

Ogni consorziato ha diritto di:

- partecipare alle assemblee, esprimendo il proprio parere e votando secondo le norme stabilite nel presente statuto;
- eleggere ed essere eleggibile negli organi del Consorzio;
- utilizzare i servizi che il consorzio intende predisporre per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
- partecipare al programma di attivazione, promozione e pubblicità che sarà disposto dall'organo Direttivo del Consorzio.
- recedere dal Consorzio a partire dal secondo anno successivo alla sua costituzione o dalla sua adesione, ed ogni anno seguente, comunicando la propria intenzione di recedere mediante inoltro al Consiglio Direttivo di raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso quanto di spettanza al consorziato receduto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2609 C.C. e con esclusione dei contributi e versamenti che confluiscono a fondo consortile, sarà determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea relativo all'ultimo esercizio in cui il consorziato abbia fatto parte e verrà liquidato entro sessanta giorni dalla detta approvazione.

Ogni Consorziato ha l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento Interno nonché delle direttive degli organi consortili;
- dare il proprio apporto, anche personale di iniziative ed idee per il buon esito delle campagne promozionali e pubblicitarie;
- contribuire secondo quanto stabilito nel presente Statuto alle spese per il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio anche per l'espletamento dei servizi resi nei confronti di tutti i Consorziati, ivi comprese le spese per la sede e ufficio del Consorzio.

I consorziati possono optare se aderire o meno alle campagne promosse dal Consorzio, obbligandosi, in caso di partecipazione alla campagna stessa, al pagamento della relativa quota così come determinata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso i consorziati sono tenuti a versare annualmente una quota, il cui ammontare è disposto dal Consiglio Direttivo, a sostegno delle spese gestionali del consorzio stesso.

Il versamento della quota di adesione deve avvenire all'atto di sottoscrizione della domanda di ammissione debitamente approvata dal Consiglio Direttivo mentre le modalità per la riscossione delle quote annuali verranno stabilite dal Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del bilancio preventivo.

Nessun Consorziato può sottrarsi all'obbligo di provvedere ai versamenti di propria competenza.

L'attuazione da parte di un Consorziato di separate singole campagne pubblicitarie o promozionali, anche se comportanti beneficio indiretto per il Consorzio, non darà mai diritto a rimborsi da parte del Consorzio né a compensazione con quote ad esso dovute.

Art. 6 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo può escludere il consorziato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente il Consorzio o fomenti dissidi tra i consorziati;
- c) che, senza giustificato motivo, declini il conferimento di incarichi e commesse o si rifiuta di partecipare a raggruppamenti tra consorziati o con terzi estranei per l'assunzione di incarichi;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- e) che si renda moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;
- f) che svolga attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- g) che sia soggetto a procedure fallimentari, concorsuali o di amministrazione controllata, nonché dichiarato interdetto od inabilitato.

Nei casi d) ed e) il consorziato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

In particolare, il mancato pagamento entro un mese dalla scadenza del versamento delle quote consortili annuali od eventuali altre richieste di contributi straordinari da parte dell'Assemblea espone il Consorziato moroso al recupero coattivo delle somme dovute maggiorate di una penale pari al 20% oltre agli interessi pari al Prime Rate ABI.

Il valore della quota del Consorzio escluso verrà determinata, ai sensi del precedente art. 5 del presente statuto, sulla base del bilancio approvato dall'assemblea relativo all'ultimo esercizio in cui il Consorziato abbia fatto parte del Consorzio e verrà liquidata entro sessanta giorni dalla detta approvazione.

Art. 7 - REGOLAMENTO INTERNO

I Consorziati si obbligano a rispettare l'eventuale Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO III Patrimonio sociale

Art. 8 - IL FONDO CONSORTILE

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio si dota di un Fondo.

Il fondo consortile è composto:

- dalle quote di ammissione stabilite per il primo anno nella misura di €150,00 (centocinquanta/00) una tantum, per ogni associato;
- dalle quote consortili annuali che verranno di anno in anno determinate dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi e preventivi;
- dalle quote straordinarie eventualmente richieste per eventi o manifestazioni straordinarie deliberate dall'Assemblea ;
- dai beni o valori posseduti e dai loro interessi o rendite;
- dalle penalità comminate ai consorziati a norma del presente Statuto o Regolamento interno;
- dai contributi in conto capitale che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altri enti pubblici locali e privati e da privati;
- ogni altra entrata, compreso anche eventuali rimborsi spese per servizi che il Consorzio dovesse prestare a favore di associati o terzi ed eventuali sponsorizzazioni;
- dagli avanzi di gestione.

Il fondo Consortile garantisce le obbligazioni assunte verso i terzi. Qualora il Fondo consortile subisse delle perdite, l'Assemblea ordinaria ne potrà deliberare il suo reintegro da parte dei Consorziati, fermo restando che ciascun consorziato non potrà essere chiamato a versare una quota superiore a quella indicata nel successivo art. 12.

TITOLO IV Bilancio

Art. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

Ogni esercizio sociale inizierà il primo di gennaio e terminerà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

Art. 10 - BILANCI

Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, redigerà il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'anno successivo, depositandoli presso la sede del Consorzio almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea affinché ogni consorziato ne possa prendere visione.

Tali Bilanci saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il Bilancio preventivo annuale, approvato dall'Assemblea, costituisce piena prova, anche ai sensi degli artt. 633, 634 e seguenti del c.p.c. dell'esistenza e dell'ammontare del debito del consorziato e del suo obbligo di procedere al versamento.

In attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno in corso e' consentito al Consiglio Direttivo di utilizzare per ogni mese un dodicesimo (1/12) del Bilancio preventivo dell'anno precedente.

TITOLO V Organi del Consorzio

Art. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- L'assemblea dei Consorziati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti i Consorziati che avranno versato la quota di ammissione al Consorzio e pagato la loro quota annuale.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenterà tutti i consorziati, i quali rimarranno obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità alla legge ed al presente Statuto.

Convocazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta dei Consorziati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei consorziati. In tale seconda ipotesi il Presidente convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.

Le convocazioni devono essere spedite con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, e - mail, o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, a ciascun membro del consorzio almeno otto giorni prima della data dell'assemblea e devono contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, anche ai fini di eventuale seconda convocazione da non tenersi nello stesso giorno dell'assemblea deserta, nonché l'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo od in caso di assenza dal Vice Presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da una persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i consorziati fatta eccezione nei casi in cui sia necessaria l'assistenza di un Notaio.

L'assemblea potrà deliberare soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che siano presenti e d'accordo tutti i Consorziati. Il verbale delle assemblee, firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, è riportato su apposito libro che resta a disposizione dei consorziati.

Il verbale deve riportare tra l'altro, l'elenco dei consorziati presenti o rappresentati per delega.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva il regolamento Interno;
- approva la ripartizione delle spese effettuate secondo le norme statutarie e regolamentari;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo del Consorzio e ne fissa gli eventuali compensi;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori e ne fissa i compensi;
- delibera su ogni altra questione attinente la vita del Consorzio che verrà sottoposta al suo esame;
- suggerisce direttive programmatiche e finanziarie dell'attività del Consorzio al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- delibera, in aggiunta alle quote consortili annuali fissate dal Consiglio Direttivo sulla base del Bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile ed opportuno.

L'Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto del Consorzio, sulla trasformazione, sullo scioglimento del Consorzio e sulla sua liquidazione nonché su ogni altra competenza ad essa attribuita dalla legge.

Costituzione e quorum deliberativi: l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione della Assemblea Straordinaria valgono le stesse modalità previste per quella ordinaria.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' sempre validamente costituita e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Consorziato può farsi rappresentare in assemblea con delega libera.

In caso di Consorziati persone giuridiche questi potranno farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata dal legale rappresentante della società. Ogni consorziato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi per decisione del Consiglio direttivo anche fuori dalla sede del consorzio purché in Italia.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo incaricato della gestione e della amministrazione ordinaria del Consorzio, salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea. Esso ne gestisce i fondi, nel rispetto di quanto deliberato dall'assemblea e di quanto previsto dallo statuto per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il Consiglio direttivo, sarà composto da almeno tre membri fino ad un massimo di undici; potranno essere nominati membri del Consiglio Direttivo anche soggetti estranei al consorzio e non consorziati.

Il compiti del Consiglio Direttivo, in particolare, sono:

- decidere le linee strategiche, i piani di marketing e le campagne promozionali;
- decidere sulle richieste di ammissione dei nuovi consorziati;
- decidere sulla esclusione dei consorziati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- assumere o licenziare impiegati e/o operai;
- conferire incarichi a tecnici e professionisti o società di servizi;
- curare la riscossione anche coattiva dei contributi e dei corrispettivi dovuti al Consorzio;
- predisporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- predisporre il Bilancio preventivo sulla base del quale fissare le quote consortili annuali;
- stipulare contratti di appalto, finanziamento e mutuo previa delibera conforme dell'assemblea ordinaria;
- stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti Privati e Istituti di Credito;
- eseguire i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- curare la regolare tenuta dei libri sociali e fiscali nonché della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;
- convocare quando lo ritiene opportuno l'assemblea.

La durata dell'incarico è triennale ed i membri possono essere rieletti.

Nel caso in cui un consigliere non partecipi per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, si intenderà automaticamente decaduto dall'incarico.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentrerà fino alla successiva assemblea il primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario od opportuno, o su richiesta scritta di almeno tre componenti.

La convocazione del consiglio direttivo deve avvenire a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, spediti almeno 5 giorni prima della riunione e deve contenere il luogo la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri. Le delibere si intendono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente e delle sedute è redatto un verbale da cui risultino le dichiarazioni rese e le deliberazioni assunte.

Il consorziato moroso membro del Consiglio Direttivo, decorsi trenta giorni dalla messa in mora è sospeso dalla carica dalla quale può venire dichiarato decaduto con delibera dell'Assemblea dei consorziati qualora non regolarizzi la propria posizione entro la prima seduta successiva del Consiglio.

Ai consiglieri potrà essere attribuito un compenso, deliberato dall'assemblea, per le attività svolte nell'interesse del consorzio, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio debitamente documentate.

Per la nomina del consiglio direttivo ogni consorziato ha diritto ad un solo voto.

Art. 14 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio stesso, adempie a tutti i compiti che gli vengono affidati ed esercita i poteri e le facoltà che gli sono attribuite dal presente statuto, anche a mano di delega ad altri consiglieri.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi ed in giudizio. Il caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente la cui firma fa fede nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - II COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, si comporrà di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea che nomina anche il Presidente. Al Collegio dei Revisori, si applicano le norme del C.C. che disciplinano il Collegio Sindacale delle Società a responsabilità limitata.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento è determinato dalle cause indicate all'art. 2611 del Codice Civile. In tal caso, l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori che procederanno alla realizzazione dell'attivo, all'estinzione del passivo e a devolvere l'eventuale saldo attivo.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art 17 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile ed alle norme di legge in materia.

FIRMATO: CLAUDIO RIGHETTI, LUIGI BATTELLI, STEFANO GIULIODORI, DARIO PAPINI, CESARE CIAVATTA, GRIPPA GIORGIO, TARCISIO VILLA, ENRICO DELLA ROSA, GABELLINI FERDINANDO, STEFANIA FAETANI (impronta del sigillo).

=====